

RACC.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) AI SENSI DELL’ART. 34 D.LGS. 50/2016 PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI ALLOGGIATI PRESSO LA RESIDENZA AZIENDALE DI CALENZANO NONCHE’ PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA - SEDE DIDATTICA DI CALENZANO - CIG 9211786E46

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre

fra

- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (di seguito denominata “Azienda”, “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”), codice fiscale 94164020482, con sede legale in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dal Dott. Enrico Carpitelli, nato a [redacted] e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Ristorazione competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;

e

- GUSTERIA di Niccolò Cinelli (in seguito per brevità indicata come “Società”, “Appaltatore”, “Ditta” e “Operatore economico”), avente sede

legale in Piazza del Sapere 23 / Via Pertini, 54, 50041, Calenzano
(Firenze) - P.IVA 06529520485, iscritta nel Registro delle Imprese presso
la C.C.I.A.A. di Firenze, rappresentata dal Sig. [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato per il
presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale
rappresentante come risulta dall'apposita visura camerale del 9/09/2022
conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO

- che con Determinazione a contrarre n. 263 del 2/05/22 è stata avviata,
ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 una procedura
negoziata senza bando per l'affidamento del Servizio di Ristorazione con
applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) ex art. 34 D.Lgs. 501/16
a favore degli studenti universitari alloggiati presso la Residenza
Universitaria (RU) Margherita Hack di Calenzano, nonché per gli studenti
frequentanti la Facoltà di Architettura sede didattica di Calenzano da
aggiudicarsi secondo l'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (criterio
dell'offerta al minor prezzo);

- che con la suddetta Determinazione sono stati approvati: il Capitolato
speciale, la Lettera di invito/Disciplinare di gara, lo schema di contratto e
tutti gli atti della procedura;

- che con Determinazione n. 581 del 4/10/22 si è provveduto ad
aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal
RUP all'Operatore Economico GUSTERIA di Niccolò Cinelli la procedura di
cui trattasi;

- che con Determinazione n. 612/22 del 20/10/2022 è stata disposta

l'esecuzione anticipata del Servizio a far data dal 5/10/2022;

- che l'aggiudicazione predetta risulta efficace;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto prendendo atto del Modello di pagamento unificato F24 relativamente a oneri INPS-INAIL da parte dell'Operatore economico all'Agenzia delle Entrate e comunicazioni di avvenuta ricezione dell'Agenzia delle Entrate art. 3 co. 10 D.P.R. n. 322/1998;

- che ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (T.U. Leggi Antimafia) è stata richiesta in data 5/10/22 l'Informativa antimafia mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia BDNA con contestuale rilascio, ai sensi dell'art. 3, co. 2-3-4, del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2020 dell'Informativa liberatoria provvisoria;

- che il presente contratto, in caso di sopravvenuta comunicazione di sussistenza di una causa di divieto di cui al D.Lgs. 159/2011, è soggetto alla risoluzione *ipso iure* di cui all'art. 108, c. 2 Codice appalti;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi 28/11/2022 alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e

sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dott. Enrico Carpitelli, affida alla Società GUSTERIA di Niccolò Cinelli, che nella persona del Sig. _____ accetta e si obbliga a realizzare il Servizio di Ristorazione con applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) ex art. 34 D.Lgs. 501/16 a favore degli studenti universitari alloggiati presso la Residenza Universitaria (RU) Margherita Hack di Calenzano, nonché per gli studenti frequentanti la Facoltà di Architettura sede didattica di Calenzano.

Il servizio si svolgerà mediante autonoma organizzazione, presso i locali messi a disposizione dall'Operatore economico aggiudicatario ed aventi le caratteristiche di cui agli atti di gara, posti in Via Pertini n. 54 Calenzano (Firenze) e aventi almeno 35 (trentacinque) posti a sedere.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

-nella Lettera di invito/Disciplinare di gara conservato in atti e facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegato allo stesso;

- nel Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato come "Capitolato" o "CSA") che, firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato A", facendone parte integrante e sostanziale.

- nell'Offerta economica e Dettaglio economico così come presentati dalla

Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati alla stesso.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e ha scadenza il 4/10/2023, con facoltà di prosecuzione della durata di 12 (dodici) mesi.

Resta fermo quanto previsto, in caso di raggiungimento dell'importo massimo, dal successivo art. 3.

ART. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale massimo per la durata comprensiva dell'eventuale prosecuzione è fissato in Euro 310.000,00 (Euro trecentodiecimila/00), oltre IVA nei termini di legge.

L'Amministrazione non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato in quanto corrisponderà alla Società l'importo relativo agli effettivi pasti fruiti dagli utenti aventi diritto in base al prezzo del pasto di Euro 6,20 (euro sei/20) IVA esclusa per pasto intero, convenzionale equivalente e da asporto, risultante dal Dettaglio economico presentato in sede di gara e conservato in atti.

Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo.

Le parti devono costantemente monitorare l'andamento dei pasti erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine dell'effettiva conoscenza dei termini finali del contratto stesso e consentire all'Azienda di programmare per

tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi. E' fatta salva la possibilità di integrazione del quinto dell'importo contrattuale ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, espressamente richiamate dal successivo art. 4.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni oggetto di affidamento.

Non è stato redatto il DUVRI (Documento di valutazione rischi da interferenza) non essendo presenti, in ragione della tipologia del servizio, rischi da interferenze (servizio eseguito in luoghi non nella disponibilità della Stazione Appaltante). Non sono, quindi, previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

ART. 5 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la

	PEC dell'Azienda dsutoscana@postacert.toscana.it e quella	
	dell'aggiudicatario niccolocinelli@pec.it.	
	La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per	
	l'intera durata contrattuale.	
	ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
	La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il	
	Responsabile Unico del procedimento (RUP) abbia accertato che la relativa	
	prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto	
	delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi	
	richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di	
	regolare esecuzione di cui al successivo art. 8.	
	Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente	
	menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. 9211786E46,	
	l'indicazione del punto mensa, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce,	
	l'indicazione del numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione	
	dell'Azienda.	
	Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo	
	Studio Universitario - Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire	
	esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative	
	specifiche tecniche:	
	• Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio:	
	PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI	
	secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013	
	"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della	
	fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 9211786E46.	

La stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità

contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società, previste per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il l'Appaltatore non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig _____ esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità

per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.

La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 9211786E46. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.

**ART. 9 SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL
CONTRATTO**

Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali

pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 9211786E46. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Non sono ammesse forme di delegazione dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali diverse dalla cessione di credito.

ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la

prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il dirigente responsabile del contratto può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

**ART. 12 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario approvato con Delibera di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare

all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 13 DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze e non è necessario procedere con la redazione del D.U.V.R.I. La Ditta è comunque tenuta al pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 14 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel Capitolato.

Ove si verificano inadempimenti da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla loro gravità, a tutela delle norme contenute nel contratto.

Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti:

- € 500,00= per ogni mancato giorno di apertura;
- € 500,00= per ogni mancato adempimento rispetto al Capitolato;
- € 400,00= per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all'art. 4 del Capitolato;
- € 260,00= per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto;
- € 260,00= per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione;
- € 250,00= per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica, DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel

	menù inviato;	
	- € 230,00= per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all'art.	
	5 e ss. del Capitolato, oltre alla rivalsa dell'Azienda stessa per	
	l'eventuale danno economico procuratole;	
	- € 200,00= per ogni caso di mancato rispetto del menù inviato;	
	- € 150,00= per accertato utilizzo improprio dell'hardware e software	
	messo a disposizione dall'Azienda per l'esecuzione del servizio;	
	- € 130,00= per ogni caso di mancato rispetto delle grammature	
	verificato su cinque pesate della stessa preparazione;	
	- € 50,00= per ogni intervento di ripristino dell'hardware e/o del	
	software messo a disposizione dell'Azienda, oltre al risarcimento	
	integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti.	
	In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali è	
	prevista a carico dell'Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,5	
	per mille dell'ammontare netto contrattuale.	
	Se il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre	
	il quindicesimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione	
	della penale nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma	
	4, del D.Lgs. 50/2016.	
	Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare	
	le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni	
	contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione	
	da parte del RUP.	
	Qualora l'Appaltatore non provveda alla reiterazione delle prestazioni ove	
	richiesto, l'Amministrazione potrà farle eseguire ad altra impresa a propria	

scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15 che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali contesta alla Società, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare e con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione applica le penali nella misura sopra riportata, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione o alla corretta prestazione in caso di prestazioni non conformi. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non applica le penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto

dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nelle ipotesi di cui all'art. 35 del CSA e nelle seguenti:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di subappalto;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società;
- in caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19;
- per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie;
- per casi accertati di tossinfezioni alimentare;
- per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi;
- per impiego di personale non dipendente;

- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/01;
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni ad un nuovo affidamento.

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____, stipulata con la Compagnia Assicurativa _____, la quale si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 15.190,00 (euroquindicimilacentonovanta/00).

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è

svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 16 COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti infortuni o altro che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente contratto. In osservanza a quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato, la Società ha presentato polizza di assicurazione n.

con un massimale unico non inferiore a Euro 500.000,00 per anno assicurativo e per sinistro a copertura del rischio derivante dall'esecuzione del presente appalto e allegata Quietanza di pagamento del premio del 22/04/2022.

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, la Società è tenuta a darne immediata comunicazione all'Azienda.

L'esistenza di tale polizza non libera comunque la società dalle proprie responsabilità.

ART. 17 PERSONALE INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO

DELL'APPALTO

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione del servizio con personale dipendente, idoneo ed adeguato quantitativamente alle necessità connesse con la gestione e l'esercizio della mensa, secondo quanto previsto all'art. 6 del Capitolato.

ART. 18 LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla volturazione delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento, con apposito atto allegato al presente contratto sotto la lett. B (All. B).

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita,

anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 20 RECESSO

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

L'Operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto. Il Committente nel caso di sopravvenienze di un'interdittiva antimafia ha diritto di recedere dal contratto ai sensi degli artt. 92 e 94 del D. Lgs. 159/2011 e con le modalità ivi previste.

Il Committente ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino convenzioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

ART. 21 REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili per il primo anno di durata del contratto. A decorrere del secondo anno, ove l'Azienda si avvalga della facoltà di prosecuzione per ulteriori dodici mesi, sarà possibile dare luogo all'adeguamento del prezzo contrattuale, riconoscendo il 75% dell'incremento riscontrato su base annua dall'indice Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati su base semestrale (FOI).

La richiesta di adeguamento deve essere formulata dall'Operatore economico aggiudicatario in forma scritta entro, il termine, a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo anno di durata contrattuale. A seguito del ricevimento della richiesta il RUP effettua le verifiche del caso e decide in merito ad essa, con proprio atto amministrativo adottato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui trattasi

ART. 22 FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato

preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ex art. 94, comma 2 (informazione antimafia) del D.Lgs 159/2011 e s.m.i, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990. L'imposta di bollo pari ad Euro 192,00 (euro cento novantadue/00) è assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17.

ART. 24 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme

contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con

decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e

successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

ART. 25 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al

presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il

Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 26 ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig.

_____ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli

articoli: - 3 Corrispettivo contrattuale; - 4 Modifica di contratto; - 6

Fatturazione e pagamenti; - 11 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore;

- 14 Penali e Risoluzione del contratto; - 20 Recesso ; - 25 Foro

competente.

Letto, firmato e sottoscritto